

SGAM

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

73100 LECCE

Via Vito Fornari, 12

P.IVA: 01880620750

Appalti pubblici
Depurazione e smaltimento rifiuti
Costruzioni generali

Lecce, 21 maggio 2014

Spett.le Provincia di Brindisi
Piazza Santa Teresa 2
72100 Brindisi

Prot. SGA n.2/14

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: domanda di verifica ad assoggettabilità a V.I.A. per l'esercizio di attività di un impianto per la produzione di ammendante compostato nel Comune di Brindisi: controdeduzioni

Il presente documento mira a fornire allo spettabile Ente in indirizzo le necessarie controdeduzioni alle osservazioni formulate nel corso della conferenza dei servizi del 09.04.14 e rese note con missiva prot. n. 25507/14 del 22.04.14.

Preliminarmente, si fornisce dettagliata cronistoria delle note inoltrate agli Enti in indirizzo relativamente al progetto di cui all'oggetto:

1. in data 06.06.2013, la SGAM Srl richiede, con nota prot. n. SGA4/13, la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli art.li 6 e 20 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 6 della L.r. del 12.04.2001;
2. con nota prot. n. 52438 del 05.08.2013, pervenuta in data 08.08.2013, il Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi richiede integrazioni documentali specificando nella stessa che i termini per lo svolgimento della verifica di V.I.A., decorrono dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso. Inoltre, viene richiesto al Comune di Brindisi di fornire, entro il termine per la presentazione delle osservazioni, la certificazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, unitamente al parere di competenza;
3. in data 11.10.2013, la SGAM Srl trasmette le integrazioni richieste;
4. in data 27.01.2014, lo stesso Servizio Ecologia inoltra all'OGA e per conoscenza alla SGAM, una richiesta di chiarimenti in ordine alle procedure di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed in particolare richiede se vi sia interesse da parte dell'Ente, alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto al fine di dare corso alle procedure di titolarità privata;
5. in data 04.02.2014 la Società SGAM, con riferimento alla precedente nota, diffida l'Ufficio della Provincia di Brindisi ad esaminare il progetto;
6. in data 10.03.2014, il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi, convoca apposita Conferenza di Servizi "per effetto della L.R. n. 4 del 12.02.2014, di modifica della L.R. 12.04.2001 n. 11... ai fini dell'esame degli interessi coinvolti nel procedimento in oggetto e dell'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto". Nella stessa si prende atto dell'avvenuta pubblicazione sul BURP, avvenuta in data 11.07.2013;
7. con nota prot. n.18126 del 24.03.2014 la Provincia comunica il rinvio della conferenza al 09.04.2014;
8. in data 22.04.2014 il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi, giusta nota prot. n. 25507, inoltra il verbale della conferenza di servizi con i relativi pareri degli Enti.

Tutto ciò premesso si specifica quanto segue:

In data 10.03.2014 il Settore Ambiente della Provincia di Brindisi convoca apposita conferenza di servizi "per effetto della Legge Regionale n. 4 del 12.02.2014, di modifica della L.R. n. 11 del

SGAM

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

73100 LECCE

P.IVA: 01880620750

Via Vito Fornari, 12

Appalti pubblici
Depurazione e smaltimento rifiuti
Costruzioni generali

12.04.2001", a cui partecipano A.S.L. – A.S.I. – Comune di Brindisi – ARPA. Nel corso della conferenza il Presidente Dott. Epifani, l'ASI nella persona del delegato Ing. Savoia, l'ARPA ed il Comune di Brindisi, rappresentano, ognuno per la propria competenza alcuni aspetti, così come rappresentato nel verbale della conferenza trasmesso alla Società in data 22.04.2014. Di seguito, la Scrivente rappresenta le proprie controdeduzioni al fine di consentire il rilascio del parere finale ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006.

A) Controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Brindisi;

Punto primo:

Riguardo alla disponibilità dell'area, il Presidente contesta che la stessa sia validamente attribuita dal protocollo di intesa prodotto agli atti della Conferenza.

Orbene: **il protocollo, sottoscritto unitamente alla SGAM sia dalla società proprietaria che dalla società detentrica dell'immobile è assolutamente esplicito nel riconoscere alla società istante la disponibilità dell'immobile medesimo ai fini dell'espletamento della procedura, ed è altrettanto esplicito nel dichiarare sin d'ora che detta disponibilità è confermata in funzione della effettiva realizzazione dell'impianto in esame;** ad ogni buon fine, si deposita una ulteriore dichiarazione della società proprietaria dell'immobile, di quella che attualmente lo detiene e della SGAM, del seguente tenore letterale: "Le società che sottoscrivono dichiarano che con il protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 agosto 2013 hanno inteso conferire, ed in fatto hanno conferito alla SGAM, che sottoscrive per accettazione, la disponibilità dell'immobile sito in Brindisi alla via A. Nobel n. 12, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Brindisi al foglio 80, particella 167 sub 1, sia ai fini dell'espletamento di tutte le procedure comunque inerenti il conseguimento della autorizzazione alla realizzazione dell'impianto per la produzione di ammendante compostato, nella configurazione che sarà assentito, sia per la realizzazione ed esercizio dell'impianto medesimo".

Tanto premesso, si precisa comunque che **i profili in contestazione sono del tutto estranei alla procedura di verifica di assoggettabilità.**

Punto secondo:

Il Presidente fa riferimento ad una precedente procedura ex art. 244 del d.lgs 152/2006, la quale è connessa al precedente proprietario e di cui la Società non è assolutamente al corrente.

In ogni caso, il sito, oggetto di piano di caratterizzazione, è stato opportunamente pulito da tutte le frazioni accumulate dal precedente proprietario sia nei locali che sui piazzali esterni; gli esiti della caratterizzazione, come risulta dal verbale che si allega, in ogni caso, **escludono la presenza di rifiuti e/o di qualsivoglia residuo di una eventuale anteriore presenza.**

Punto terzo:

La realizzazione e gestione del Centro di Raccolta Comunale è disciplinata dal D.M. 08.04.2008 che non conferisce alcun rilievo, ai fini autorizzativi, all'inserimento dello stesso nel servizio comunale, né pone limite alcuno alla sua realizzazione per iniziativa privata; il Decreto in questione definisce esclusivamente i requisiti necessari del soggetto gestore che deve possedere l'iscrizione alla categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali.

SGAM

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

73100 LECCE

P.IVA: 01880620750

Via Vito Fornari, 12

Appalti pubblici
Depurazione e smaltimento rifiuti
Costruzioni generali

Peraltro, anche tale profilo di contestazione è del tutto estraneo alla procedura di verifica di assoggettabilità.

B) Controdeduzioni alle osservazioni dell'ASI;

In sede di conferenza, l'Ing. Savoia ha rilevato che il Proponente avrebbe dovuto preliminarmente richiedere, al Consorzio ASI, il "parere di insediabilità", in virtù di quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento Suoli dell'ASI.

Orbene, premesso che anche tale profilo è estraneo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con riguardo al merito della contestazione, si osserva:

-a) in via generale, l'art. 2 del Regolamento ASI, nella parte in cui prevede che "...le attività connesse con lo smaltimento ed il recupero di rifiuti di ogni tipo saranno ubicate solo su suoli indicati dal Consorzio...", non può essere interpretato nel senso del riconoscimento di un indiscriminato potere di negare l'autorizzazione per una destinazione d'uso che, come quella in esame, è propria delle aree industriali;

-b) nella Regione Puglia il criterio generale innanzi indicato è stato specificatamente normato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Deliberazione del Consiglio Regionale in data 08.10.2013, BURP n. 147 del 12.11.2013) che, nella Parte II, cap. 2, Tab. 2.1.2, indica quale criterio prioritario di localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti quello della destinazione urbanistica produttiva, industriale e artigianale dell'area di insediamento;

-c) nel caso che ci occupa, peraltro, l'area ha già la destinazione che, irrualmente, in questa sede, viene considerata non ammissibile, atteso che nel sito in questione è stata autorizzata la realizzazione di un impianto destinato alla produzione di preassemblati in plastica derivanti dal recupero e trattamento di rifiuti solidi urbani (tanto infatti risulta dai relativi titoli abilitativi ed è confermato dalla relazione di stima redatta, con riferimento ai beni in oggetto, in sede di procedura fallimentare della società originariamente proprietaria).

Che nel sito, in epoche differenti, si siano installate anche attività diverse, nulla toglie alla già accertata idoneità del sito medesimo per la destinazione richiesta.

C) Controdeduzioni alle osservazioni di Arpa;

L'Arpa, nel proprio parere pone in evidenza, preliminarmente, il fatto che la Proponente abbia dichiarato nell'istanza, l'avvenuta restituzione agli usi legittimi dell'area oggetto di intervento.

In realtà, in sede di Conferenza, si è esclusivamente operato un riferimento alla circostanza che nella relativa procedura, di esclusiva competenza ministeriale, nel verbale relativo alla avvenuta caratterizzazione, l'Autorità competente esprime parere favorevole al riutilizzo dell'area.

Il dato è oggettivo e non può essere discusso.

In ogni caso la materia è assolutamente estranea alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Come prima criticità viene contestata la mancanza di un progetto preliminare. In realtà il progetto preliminare presentato è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006; la documentazione prodotta è altresì coerente con le previsioni di cui alla L.R. n. 11/2001 e s.m.i..

Pertanto, sarebbe stato (è) onere dell'ARPA quello di indicare, ai fini di un'eventuale richiesta di integrazione, quali fra gli elaborati previsti dalla normativa di riferimento sono mancanti.



SGAM

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

73100 LECCE

P.IVA: 01880620750

Via Vito Fornari, 12

Appalti pubblici
Depurazione e smaltimento rifiuti
Costruzioni generali

Arpa rileva altresì che l'impianto dista 1500 metri da un nucleo residenziale, in contrasto, si assume, con quanto indicato dalla proponente, la quale ha indicato una distanza di 4 Km dal centro abitato.

Le due misurazioni sono inconfrontabili, in quanto riconducibili alla distanza che intercorre tra l'impianto ed il centro abitato, per SGAM, e tra l'impianto ed il primo nucleo residenziale esistente, per Arpa.

In ogni caso, si fa presente che, nella Parte II, cap. 2, Tab. 2.1.2, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Deliberazione del Consiglio Regionale in data 08.10.2013, BURP n. 147 del 12.11.2013), viene stabilito che gli impianti di trattamento della frazione organica debbano rispettare una distanza minima dal centro abitato di 2000 metri, e di 300 metri da eventuali "case sparse".

E' chiaro, pertanto, che l'impianto previsto risulta rispettoso dei due parametri fissati dalla disciplina regionale.

Ed inoltre, nella nota 5 della tabella innanzi richiamata la Regione stabilisce che l'ubicazione di detti impianti potrà anche "avvenire ad una distanza inferiore rispetto a quella fissata comunque non inferiore a 300 metri"; ciò assume rilievo decisivo, soprattutto ove si consideri, come deve considerarsi, che la tipizzazione urbanistica dell'area è esclusivamente industriale;

Al terzo punto Arpa evidenzia altresì la mancanza di uno studio dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse con particolare riferimento a quelle odorigene.

In ordine a tale circostanza si rappresenta che la soluzione tecnica adottata, e cioè quella di porre il capannone in depressione, è finalizzata ad eliminare l'eventuale dispersione di emissioni odorigene. Ad ogni buon conto, prima dell'esercizio dell'impianto, come richiesto dalla stessa Arpa, verrà effettuata una campagna "ante operam" necessaria per valutare il punto zero della matrice ambientale "aria".

Riguardo al contestato conferimento all'aperto della frazione organica, effettuato direttamente dalle utenze domestiche e dal gestore del servizio di igiene urbana, si evidenzia che il conferimento avviene in appositi cassoni e che tale modalità è prevista e disciplinata dal D.M. 08.04.2008. Al punto 7.2 dell'Allegato 1 dello stesso Decreto, si stabilisce che "la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene".

In ogni caso si dichiara sin d'ora che il capannone sarà dotato di sistemi atti a monitorare la pressione interna ed eventualmente, con l'ausilio di sistemi automatici, essa verrà riportata ai limiti che verranno fissati in fase di progettazione esecutiva.

Viene contestata inoltre la mancanza di un piano di manutenzione del biofiltro.

Tale richiesta risulta preventiva e sicuramente non vincolante rispetto all'assoggettività a VIA. Pertanto, come peraltro noto, il piano di manutenzione implica una conoscenza approfondita, ovvero esecutiva, delle caratteristiche tecniche del biofiltro, circostanza questa, avulsa dalla fase di progettazione preliminare richiesta per le procedure attivate ex art. 20 del D.Lgs 152/2006 ed art. 16 della L.R. 11/2001 e s.m.i..

Relativamente alla carenza di documentazione di impatto acustico relative alla fase di esercizio dell'impianto e di cantiere, si fa rilevare che le stesse attengono, come scritto da Arpa, alle fasi di

SGAM

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

73100 LECCE

P.IVA: 01880620750

Via Vito Fornari, 12

Appalti pubblici
Depurazione e smaltimento rifiuti
Costruzioni generali

“esercizio” e di “cantiere”. Esse, pertanto, attengono ad un livello progettuale esecutivo e non preliminare, come nel caso in esame;

La presenza di un pozzetto fiscale viene fin d'ora garantita, e la rispondenza dello stesso ai requisiti minimi di sicurezza sarà valutata in fase di progettazione esecutiva;

Infine, Arpa chiede alla Società di dimostrare l'efficacia della tenuta dei contenitori/serbatoi con i relativi bacini di contenimento. Si evidenzia che quanto richiesto potrà essere dimostrato con il certificato di conformità, che il produttore/rivenditore rilascia contestualmente all'acquisto. Essendo pertanto in fase preliminare, la Scrivente può solo garantire che in fase di istanza di agibilità, saranno prodotte tutte le dichiarazioni e certificazioni richieste per legge ed eventualmente richieste, in modo prescrittivo e vincolante, prima della messa in esercizio dell'impianto;

Premesso tutto quanto precede deve in via generale osservarsi che la procedura di "verifica di assoggettabilità a VIA" è esclusivamente finalizzata a verificare "...se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente".

Detta verifica deve essere effettuata con esclusivo riguardo a profili impiantistici che, nel loro complesso, siano idonei a determinare detti impatti che, come la norma espressamente prevede devono essere "significativi".

Nella prospettiva che precede è di immediata evidenza come detta verifica non può e non deve sovrapporsi a quelle proprie della successiva fase di approvazione del progetto, nel caso che ci occupa disciplinata dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Paradossalmente è proprio il tipo di osservazioni che sono state formulate in sede di Conferenza - cui si è innanzi comunque ritenuto di dover rispondere nel merito - che depone per la insussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di assoggettabilità a VIA.

Si tratta infatti di osservazioni - salvo quella, del tutto estranea alla procedura, relativa al SIN, di competenza esclusiva del livello ministeriale - di dettaglio, tutte riferibili al livello della progettazione esecutiva e, tutte, proprie della procedura autorizzativa, indistintamente risolvibili - si pensi in particolare a quelle relative alle emissioni "odorigene"- con la apposizione -in quella sede- di prescrizioni inerenti le modalità di gestione

SGAM S.r.l.
Amministratore Unico

SCRITTURA PRIVATA

Tra

- **Monteco s.r.l.**, con sede in Lecce alla via Campania n. 30 (C.F. e P.IVA 02153830753), in persona del legale rappresentante – Amministratore Unico Dott. Mario Montinaro;
- **SI.CO.S s.r.l.**, con sede in Campi Salentina (LE) alla via F.lli Rosselli n. 22/B (C.F. 80000530750 e P.IVA 00447820754), in persona del legale rappresentante – Amministratore Unico Sig. Pasquale Montinaro;
- **SGAM s.r.l.**, con sede in Lecce alla via Fornari n. 12 (P.IVA 01880620750), in persona del legale rappresentante – Amministratore Unico Sig. Marco Montinaro;

Premesso il contenuto del protocollo d'intesa siglato tra le parti in data 9 agosto 2013 a cui il presente documento rimanda, le società che sottoscrivono dichiarano che con il protocollo d'intesa innanzi citato hanno inteso conferire, ed in fatto hanno conferito a SGAM, che sottoscrive per accettazione, la disponibilità dell'immobile sito in Brindisi alla via A. Nobel n. 12, censito in catasto Fabbricati del Comune di Brindisi al foglio 80, particella 167 sub 1, sia ai fini dell'espletamento di tutte le procedure comunque inerenti il conseguimento della autorizzazione alla realizzazione dell'impianto per la produzione di ammendante compostato, nella configurazione che sarà assentito, sia per la realizzazione ed esercizio dell'impianto medesimo.

La presente scrittura privata viene sottoscritta per approvazione dai legali rappresentanti delle società interessate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Campi Salentina, 20 maggio 2014



monteco S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO



SGAM S.r.l.
Amministratore Unico